

BF S.p.A.

CODICE ETICO DEL GRUPPO BF

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 24.07.2019

I. I PREMessa E AMBITO DI APPLICAZIONE	4
II. DESTINATARI	4
III. PRINCIPI E VALORI.....	4
IV. Regole di condotta	6
1) REGOLE GENERALI DI CONDOTTA	6
1.1) CONDOTTA CORRETTA E TRASPARENTE	6
1.2) CONFLITTO DI INTERESSI	7
1.3) REGALI E BENEFICI	7
1.4) Uso dei beni aziendali	7
1.5) Trattamento delle informazioni	7
a) Trasparenza e correttezza delle informazioni	7
b) Riservatezza delle informazioni	8
c) Informazioni privilegiate	8
D) Manipolazione di mercato	8
E) TUTELA DEI DATI PERSONALI	9
2) REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER	9
2.1) RAPPORTI CON I DIPENDENTI	9
2.2) RAPPORTI CON GLI AZIONISTI	9
2.3) Rapporti con i CLIENTI e i consumatori	10
2.4) rapporti con PARTNER, CONSULENTI E AGENTI	11
2.5) RAPPORTI CON I FORNITORI DI BENI E SERVIZI.....	11
2.6) rapporti con gli ISTITUTI FINANZIARI	12
2.7) RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA'	12
2.8) RAPPORTI CON IL MERCATO	12
2.9) RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e con le autorità di vigilanza e controllo	12
2.10) RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI e con associazioni	13
2.11) RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE.....	14

V) ATTUAZIONE del codice.....	15
A) diffusione e ATTUAZIONE.....	15
B) formazione e informazione	15
C) sistema sanzionatorio	15
D) violazione del codice e sistema di segnalazione.....	16

I. I PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE

B.F. S.p.A. e le Società controllate del Gruppo (di seguito anche solo le “**Società del Gruppo BF**” includendo anche B.F. S.p.A.) ispirano le proprie attività all’imprescindibile rispetto delle leggi e alla costituzione di un esteso concetto di filiera totalmente italiana, che consenta di portare il prodotto alimentare “dal genoma allo scaffale” mediante un processo agro-industriale integrato e orientato all’innovazione, alla qualità, alla tracciabilità delle operazioni e alla sicurezza alimentare.

Al fine di definire i principi, i valori e le regole di condotta fondamentali per le Società del Gruppo BF e valevoli per gli Organi Sociali e per tutti i Collaboratori, è stato predisposto il presente Codice Etico (di seguito per brevità il “Codice”), che ispira le scelte aziendali e la conduzione delle attività da parte di tutti coloro che, nel prosieguo del documento, sono indicati quali “Destinatari” del Codice.

I principi, i valori e le regole di condotta del Codice, che trovano la necessaria applicazione operativa nelle regole e nelle procedure che disciplinano le specifiche attività di ciascuna Società, costituiscono la base della cultura aziendale e si inseriscono nel più ampio concetto di sistema di controllo interno e di gestione dei rischi delle Società del Gruppo BF, con estrema attenzione agli aspetti che attengono alla garanzia e protezione di tutti i portatori di interesse (c.d. *stakeholder*).

Le norme del Codice si configurano come strumento posto a tutela dell’affidabilità, del patrimonio e della reputazione aziendale, nel rispetto delle leggi vigenti e di tutti gli interlocutori di riferimento.

II. DESTINATARI

Il presente Codice si applica agli Organi Sociali e a tutti i Collaboratori delle Società del Gruppo BF, intesi come Amministratori, Dipendenti e coloro i quali, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto, operano in rappresentanza delle Società del Gruppo BF.

Tutti i soggetti di cui sopra sono di seguito definiti congiuntamente come “Destinatari” del Codice Etico.

Il Codice viene inoltre reso disponibile ai Terzi quali fornitori, partner commerciali e a tutti i clienti o controparti delle Società del Gruppo BF che ricevano incarichi dalle Società o che abbiano con esse rapporti durevoli, chiedendo loro di dividerne i principi, i valori e i criteri di condotta.

III. PRINCIPI E VALORI

Le Società del Gruppo BF propongono un modello di sviluppo innovativo e focalizzato, come sopra esposto, sulla costituzione di un esteso concetto di filiera totalmente italiana, che consenta di portare il prodotto

alimentare “dal genoma allo scaffale”, mediante un processo agro-industriale integrato e orientato ai valori e ai principi di seguito esposti.

I valori fondanti delle Società del Gruppo sono i principi sui quali si basano le scelte e i comportamenti dei Destinatari del presente Codice, al fine di creare valore aggiunto per tutti gli *stakeholder*.

Legalità: improntare ogni comportamento e decisione al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei provvedimenti amministrativi e, in generale, alle disposizioni normative applicabili.

Trasparenza e imparzialità: informare in modo chiaro, trasparente, accurato e tempestivo gli *stakeholder* in relazione alle scelte delle Società del Gruppo BF, alla propria situazione e al proprio andamento economico-gestionale, senza favorire alcun gruppo di interesse o singolo, ma garantendo sempre la simmetria informativa nei confronti di tutti gli interessati.

Integrità: considerare l’etica come fattore di primario rilievo per le Società del Gruppo BF e improntare l’ottenimento dei risultati aziendali a tale principio-guida, non tollerando comportamenti che, pur sembrando astrattamente tesi a favore delle Società del Gruppo BF, risultino in contrasto con le regole di condotta del presente Codice e con le norme vigenti.

Affidabilità: assicurare il rispetto degli impegni presi e promuovere l’instaurazione di rapporti di piena fiducia con tutti gli *stakeholder*.

Onestà e correttezza: improntare i rapporti con gli *stakeholder* a comportamenti di correttezza, coerenza, lealtà e reciproco rispetto, garantendo la tracciabilità di ogni operazione e/o ogni attività svolta e il rispetto delle linee guida, delle procedure, dei protocolli di controllo, dei manuali operativi e dei regolamenti interni delle Società del Gruppo BF, al fine ultimo di tutelare la buona reputazione aziendale.

Orientamento alla qualità: mediante la centralità dell’innovazione, fondamentale per il settore in cui le Società del Gruppo BF operano, della ricerca e sviluppo e della sperimentazione orientare i processi e la fornitura di prodotti e servizi ai massimi standard qualitativi applicabili, al fine di anticipare i bisogni del mercato, garantire la sicurezza alimentare, la tracciabilità del processo produttivo e la soddisfazione di clienti e consumatori finali.

Centralità dello sviluppo delle persone: il principale fattore di successo è costituito dal contributo professionale delle persone che operano nel contesto aziendale, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca; in tale contesto, considerando un elemento fondamentale di sviluppo la passione per il successo, per dare il proprio contributo e per l’eccellenza, le Società del Gruppo BF si impegnano a garantire pari opportunità e a favorire la crescita professionale di tutti, al fine di promuovere processi di cambiamento e innovazione.

Ambiente e sicurezza: garantire ambienti di lavoro sicuri e salubri e promuovere, attraverso lo sviluppo della consapevolezza dei rischi e di comportamenti responsabili, la piena conformità con il quadro regolarmente vigente, mettendo a disposizione adeguate risorse umane, professionali, strumentali ed economiche e garantendo un processo di miglioramento continuo. Nel più ampio concetto di “sviluppo sostenibile”, impegnarsi nel rispetto dell’ambiente, del paesaggio e nella gestione oculata delle risorse, a beneficio della collettività e delle

generazioni future, sfruttando anche sistemi all'avanguardia nel campo della agricoltura di precisione e investendo in tecnologie avanzate.

Responsabilità sociale: impegnarsi nello sviluppo di un modello sostenibile e responsabile, che salvaguardi i diritti umani, le capacità rigenerative dei terreni e i bisogni della collettività, contribuendo allo sviluppo economico, sociale e civile delle comunità in cui le Società del Gruppo BF operano.

IV. REGOLE DI CONDOTTA

Le regole di condotta contenute nella presente sezione hanno lo scopo di indicare i comportamenti da osservare nello svolgimento delle attività aziendali, in conformità ai valori ai quali si ispira il presente Codice.

Tali regole sono suddivise in relazione ai soggetti con i quali le Società del Gruppo BF si relazionano nello svolgimento delle proprie attività.

1) REGOLE GENERALI DI CONDOTTA

1.1) CONDOTTA CORRETTA E TRASPARENTE

I Destinatari devono osservare una condotta corretta e trasparente nello svolgimento delle proprie attività, contribuendo così all'efficacia del sistema di controllo interno, a tutela del valore delle Società del Gruppo BF. Nel rispetto delle norme di legge, i Destinatari devono mantenere un comportamento improntato all'assoluta trasparenza e collaborazione nei confronti dei soci, degli azionisti, del Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza, della società di revisione e delle autorità di vigilanza.

Nei rapporti con i terzi, i Destinatari si impegnano ad agire in modo corretto e trasparente evitando di fornire informazioni ingannevoli e di mettere in atto comportamenti tali da trarre direttamente o indirettamente indebito vantaggio da altrui posizioni di debolezza o non conoscenza.

Ogni operazione e/o attività deve essere lecita, autorizzata, coerente con le procedure aziendali, documentata e verificabile, in conformità al principio di tracciabilità, secondo criteri di prudenza e a tutela degli interessi delle Società del Gruppo BF.

Le procedure aziendali devono prevedere e consentire l'effettuazione di controlli sulle operazioni, sui processi autorizzativi e sull'esecuzione delle operazioni medesime.

Ogni Destinatario che effettui operazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili appartenenti alle Società del Gruppo BF deve fornire ragionevolmente le opportune evidenze per consentire la verifica delle suddette operazioni.

Ogni Destinatario, nell'ambito delle proprie competenze, ha la responsabilità di salvaguardare il patrimonio aziendale.

1.2) CONFLITTO DI INTERESSI

Tutti i Destinatari devono assicurare che ogni decisione assunta nell'ambito delle proprie funzioni sia presa nell'interesse delle Società del Gruppo BF. I conflitti di interessi vanno tempestivamente comunicati in modo da adottare comportamenti idonei a mantenere l'indipendenza di giudizio e di scelta.

1.3) REGALI E BENEFICI

Gli atti di cortesia commerciale, come omaggi, regali, forme di ospitalità o altre utilità di qualsiasi natura non sono consentiti, come indicato per i Dipendenti nel "Regolamento interno aziendale" delle Società del Gruppo BF.

1.4) USO DEI BENI AZIENDALI

Ciascun Dipendente è tenuto ad operare con diligenza, osservando comportamenti responsabili e in linea, per i Dipendenti, con le politiche aziendali. Le Società del Gruppo BF si impegnano nella salvaguardia dei beni aziendali propri e altrui e garantiscono il rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore eventualmente applicabile; in tal senso, è fatto esplicito divieto a ciascun Dipendente di contravvenire a detti principi alterando i beni aziendali ricevuti in uso, accedendo abusivamente ai sistemi informatici aziendali, utilizzando opere dell'ingegno, quali ad esempio software e soluzioni applicative, senza disporre dei relativi diritti o materiali genetici coperti da brevetti o contratti di *royalties*, come indicato nelle procedure aziendali dedicate.

Ciascun Dipendente ha la responsabilità di custodire e preservare i beni delle Società del Gruppo BF che gli sono affidati nell'ambito della sua attività e dovrà utilizzarli in modo appropriato e conforme all'interesse sociale, adottando comportamenti che ragionevolmente ne impediscano l'uso improprio da parte di terzi o che consentano il determinarsi di impatti ambientali non presidiati.

1.5) TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI

A) TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI

I Destinatari devono assicurare, nell'ambito delle proprie conoscenze, veridicità, trasparenza, accuratezza e completezza della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza. È fatto divieto di qualsiasi comportamento volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge e dirette ai soci, agli azionisti, al pubblico, alle Autorità di controllo, al Collegio Sindacale e ai revisori legali.

Tutti i soggetti che partecipano alla formazione dei suddetti atti, e in particolare l'Organo Amministrativo (Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico), il Direttore Generale, ove presente, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di B.F. S.p.A. nonché il responsabile delle relazioni con gli investitori, sono tenuti a verificare, con la dovuta diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che vengono recepite per la redazione degli atti sopra indicati e a fornire tali dati e informazioni in modo tempestivo, accurato e corretto.

B) RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Le Società del Gruppo BF garantiscono la corretta gestione delle informazioni, assicurando il rigoroso rispetto delle normative vigenti e delle procedure aziendali e richiedono ai Destinatari di mantenere il più assoluto riserbo su ogni informazione riservata a loro conoscenza nello svolgimento della propria mansione o durante l'espletamento di obblighi contrattuali. Coloro che, nell'esercizio delle proprie attività, acquisiscono documenti, studi, progetti di lavoro (compresi i piani commerciali), processi tecnologici, dati e informazioni di qualsiasi tipo relativi, direttamente o indirettamente, alle attività delle Società del Gruppo BF, hanno l'obbligo di custodirle e proteggerle in maniera adeguata e continua nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dalle stesse Società.

C) INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Nell'ambito delle informazioni riservate sono identificate le informazioni privilegiate (o "*price sensitive*"), ossia quelle informazioni non di dominio pubblico che, se rese pubbliche in modo asimmetrico e/o intempestivo e/o non adeguatamente presentate o verificate, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari, in quanto atte ad essere utilizzate da un investitore ragionevole quale elemento su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Le Società del Gruppo BF garantiscono un'adeguata gestione e protezione delle informazioni privilegiate, attraverso la definizione di opportune procedure e l'identificazione dei Destinatari che hanno accesso a tali informazioni attraverso il registro degli *insiders*, così come indicato in apposita procedura aziendale di Gruppo.

D) MANIPOLAZIONE DI MERCATO

Nell'ambito del corretto funzionamento del mercato, è vietato diffondere intenzionalmente notizie false, sia all'interno sia all'esterno, concernenti le Società del Gruppo BF e i Destinatari del Codice. E' altresì vietato porre in essere operazioni volte esclusivamente ad influenzare i mercati finanziari, provocando un artificiale rialzo o ribasso nella quotazione di titoli o strumenti finanziari.

E) TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le Società del Gruppo BF, nell'espletamento delle loro attività, tutelano i dati personali dei Destinatari di terzi, evitando ogni uso improprio di tali informazioni, nel rispetto delle normative di riferimento e delle procedure aziendali.

Fermo restando il rispetto della normativa specifica in materia di tutela e trattamento dei dati personali (Regolamento unico europeo GDPR 2016/679), i destinatari sono tenuti a trattare i dati personali, dei quali vengano a conoscenza nell'ambito della loro attività, nel rispetto della riservatezza, identità e dignità delle persone fisiche alle quali i dati appartengono.

2) REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER

2.1) RAPPORTI CON I DIPENDENTI

Le Società del Gruppo BF riconoscono la centralità delle risorse umane nella convinzione che il principale fattore di successo sia costituito dal contributo professionale delle persone che operano nel contesto aziendale, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca. Nella fase di selezione e di assunzione, le Società del Gruppo BF effettuano valutazioni sulla base della corrispondenza tra profili attesi e richiesti e di considerazioni oggettive trasparenti e verificabili. La gestione dei rapporti di lavoro è orientata a garantire pari opportunità e a favorire la crescita professionale dei Dipendenti. Le Società del Gruppo BF investono sulla formazione e preparazione professionale dei propri dipendenti, con particolare riferimento ai giovani e alle donne, al fine di promuovere processi di cambiamento e innovazione.

Le procedure aziendali e i presidi di controllo in essere in ambito "Salute e sicurezza sul Lavoro" assicurano che l'ambiente di lavoro sia adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute personale.

Le Società del Gruppo BF si impegnano affinché ciascun Dipendente sia trattato con rispetto e tutelato da ogni illecito condizionamento, disagio, pregiudizio o forma di ritorsione.

Le Società del Gruppo BF vietano abusi di ogni tipo, basati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sulla nazionalità, le opinioni politiche, le appartenenze sindacali, le credenze religiose, l'origine razziale ed etnica, il sesso, l'orientamento sessuale, l'età e lo stato di salute dei suoi interlocutori.

2.2) RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

Le Società del Gruppo BF mirano a valorizzare il proprio capitale di funzionamento, impegnandosi a misurare i rischi e a remunerarli in modo adeguato, al fine di accrescere la solidità dell'impresa in un'ottica di sostenibilità di medio-lungo termine secondo le regole del mercato e nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza.

Nello svolgimento delle attività sociali è sempre riconosciuto il prevalente interesse delle Società del Gruppo BF e degli azionisti nel loro complesso rispetto all'interesse particolare di singoli azionisti o di gruppi di essi.

Le Società del Gruppo BF assicurano la piena trasparenza delle scelte effettuate e assumono quale proprio obiettivo quello di sviluppare e mantenere un dialogo costruttivo con gli azionisti. In coerenza con le procedure definite, le Società del Gruppo BF forniscono tempestivamente agli azionisti tutte le informazioni che possono influire sulle loro decisioni di investimento, affinché sia per loro possibile operare scelte informate e consapevoli.

Nel rispetto del fondamentale diritto di ciascun azionista del Gruppo BF di ottenere chiarimenti sui diversi argomenti attinenti l'attività della Società e di esprimere la propria opinione, le Società del Gruppo BF predispongono quanto necessario per assicurare un proficuo rapporto. B.F. S.p.A. aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate.

2.3) RAPPORTI CON I CLIENTI E I CONSUMATORI

Le Società del Gruppo BF prestano la massima attenzione alla qualità, al fine di anticipare i bisogni del mercato, garantire la sicurezza alimentare e la soddisfazione di clienti e consumatori finali.

Le Società del Gruppo BF perseguono la strada di una continua innovazione attraverso significativi e costanti investimenti nella ricerca e nello sviluppo e nella sperimentazione, al fine di migliorare costantemente la qualità e la competitività dei prodotti e dei servizi offerti ai clienti e ai consumatori, ponendoli in tale modo al centro della propria catena del valore.

Le Società del Gruppo BF definiscono rapporti contrattuali secondo correttezza e buona fede, nel rispetto di valori ai quali si ispira il presente Codice.

Le Società del Gruppo BF forniscono ai propri clienti e ai consumatori informazioni accurate, complete e veritiere, in modo da consentire loro decisioni razionali e consapevoli, adottando uno stile di comunicazione fondato su efficienza, collaborazione, cortesia e trasparenza.

Le Società del Gruppo BF mettono al centro della propria attività di ricerca e sviluppo, produzione, distribuzione e commercializzazione la totale tracciabilità dei prodotti agroalimentari, attraverso, fra gli altri aspetti, l'etichettatura d'origine, in una logica di totale identificabilità del prodotto e orientamento al consumatore finale. Le Società del Gruppo BF che realizzano prodotti destinati al consumo adottano il principio di precauzione volto, nel rispetto delle norme vigenti, ad evitare l'impiego di organismi geneticamente modificati, contemporaneamente fanno proprie le iniziative finalizzate ad evitare l'impiego di prodotti e processi potenzialmente pericolosi e sostengono le campagne d'informazione sui possibili rischi sia per la salute che per l'ambiente.

Le Società del Gruppo BF intendono garantire la qualità dei propri servizi e dei propri prodotti agro-alimentari e assicurare il giusto prezzo a clienti e consumatori. Qualità e trasparenza costituiscono per le Società del Gruppo BF i principi base per competere e affermarsi rispetto ai principali *player* agroalimentari nazionali e internazionali.

2.4) RAPPORTI CON PARTNER, CONSULENTI E AGENTI

La selezione dei partner commerciali, dei consulenti e degli agenti viene effettuata ispirandosi a criteri di professionalità, integrità, trasparenza e imparzialità.

Attraverso i propri comportamenti, essi sono tenuti a rispettare i valori e le regole di condotta espresse nel presente documento e, in particolare, a:

- tutelare la rispettabilità e l'immagine delle Società del Gruppo BF;
- preservare l'integrità del patrimonio delle Società del Gruppo BF;
- soddisfare i clienti garantendo gli standard qualitativi previsti;
- ispirarsi sempre a principi di lealtà, correttezza e buona fede nei rapporti con le Società del Gruppo BF e con i clienti, anche potenziali.

I consulenti, i partner commerciali e gli agenti devono inoltre conformare la loro attività ai principi del presente Codice anche nelle loro relazioni con i propri *stakeholder*.

2.5) RAPPORTI CON I FORNITORI DI BENI E SERVIZI

Le Società del Gruppo BF definiscono con i propri fornitori rapporti di collaborazione nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del presente Codice, avendo attenzione ai migliori *standard* professionali e alle migliori pratiche applicabili.

Le Società del Gruppo BF prestano la massima attenzione al rispetto, da parte dei fornitori di beni, di elevati standard qualitativi dei processi produttivi.

I fornitori vengono scelti sulla base di criteri dichiarati, trasparenti e verificabili, tenendo inoltre in considerazione valutazioni con impatto ambientale e sociale.

Le Società del Gruppo BF definiscono i contratti con i propri fornitori nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza e buona fede, cercando di impedire l'insorgenza di problemi e contrasti o situazioni che presentino un potenziale conflitto. Nei principali contratti si richiede l'impegno dei fornitori al rispetto dei principi della "Dichiarazione dei diritti dell'uomo" e dei valori espressi nel presente Codice.

I fornitori delle Società del Gruppo BF sono oggetto, inoltre, di periodico monitoraggio al fine di favorire solide relazioni tali da incoraggiare comportamenti che alimentino la collaborazione e la reciproca fiducia.

E' obiettivo delle Società del Gruppo BF garantire una continuità di collaborazione che persegua, fra gli altri aspetti, la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle reciproche attività.

2.6) RAPPORTI CON GLI ISTITUTI FINANZIARI

Le Società del Gruppo BF intrattengono con gli Istituti finanziari rapporti fondati su correttezza e trasparenza, nell'ottica della creazione di valore per i soci, gli azionisti e per tutti gli interlocutori di riferimento. A tal fine, gli Istituti finanziari vengono scelti in relazione alla loro reputazione, anche per l'adesione a valori comparabili a quelli espressi nel presente Codice.

2.7) RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA'

Le Società del Gruppo BF mirano a essere un punto di riferimento per la collettività e per il territorio ove operano. Le Società del Gruppo BF si impegnano a non operare con organizzazioni coinvolte in attività contrarie ai propri valori fondanti.

Nella consapevolezza delle responsabilità verso la collettività, le Società del Gruppo BF, nel rispetto delle reciproche autonomie, mantengono con le realtà locali relazioni ispirate alla piena e fattiva collaborazione e si impegnano inoltre a considerare la tutela dell'ambiente un dovere costante.

2.8) RAPPORTI CON IL MERCATO

Le Società del Gruppo BF credono fermamente nei principi del libero mercato e della concorrenza e improntano i propri comportamenti di natura commerciale ai principi di lealtà e correttezza, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, anche in ambito Antitrust.

Le Società del Gruppo BF pongono in essere comportamenti diretti ad evitare pratiche anticoncorrenziali che possano pregiudicare il commercio e che abbiano per effetto la restrizione e/o la falsificazione della concorrenza di mercato.

2.9) RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

Nel rapporto con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza e Controllo, le Società del Gruppo BF ispirano e adeguano la propria condotta ai principi di correttezza, trasparenza, onestà e leale cooperazione indicati nel presente Codice.

I Destinatari del presente documento che agiscono in nome e per conto delle Società del Gruppo BF nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ispirano la propria condotta al rispetto dell'imparzialità e non devono per nessuna ragione cercare di influenzare impropriamente le decisioni della Pubblica Amministrazione, né tenere comportamenti illeciti che possano alterare l'imparzialità di giudizio.

Sono vietati atti o tentativi di corruzione nei confronti di soggetti pubblici (pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio) e comunque nei confronti di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, sia se commessi direttamente da Collaboratori delle Società del Gruppo BF sia se commessi tramite soggetti terzi che agiscono in nome e per conto delle Società del gruppo BF.

I rapporti istituzionali con Autorità ed Enti pubblici sono riservati esclusivamente alle funzioni competenti, nell'ambito delle responsabilità loro delegate e sono esercitati in maniera trasparente, rigorosa e coerente.

Costituisce altresì comportamento illecito il ricorso a dichiarazioni o documenti alterati o falsificati o l'omissione di informazioni o, in generale, il compimento di artifici o raggiri volti a ottenere concessioni, autorizzazioni, finanziamenti, contributi da parte della Unione Europea, dello Stato o di altro Ente Pubblico. Inoltre, è fatto divieto a chiunque di indurre coloro che vengano chiamati a rendere dichiarazioni in procedimenti penali, o alla Autorità di Vigilanza, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, in particolare quando essi possano legittimamente rifiutarsi di rispondere alle domande poste dall'Autorità Giudiziaria.

Non è consentita l'erogazione di donazioni, contributi, sovvenzioni e/o altri finanziamenti (diretti e indiretti) ad enti pubblici, comitati e organizzazioni pubbliche, se non in casi eccezionali, nel rispetto delle leggi vigenti e previa espressa e documentata autorizzazione, secondo le procedure aziendali in essere.

Le Società del Gruppo BF garantiscono la completezza e l'integrità delle informazioni trasmesse e l'oggettività delle valutazioni, assicurando la tempestività degli adempimenti richiesti.

2.10) RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI E CON ASSOCIAZIONI

Le Società del Gruppo BF si confrontano in modo trasparente, imparziale e integro con le organizzazioni politiche, al fine di rappresentare debitamente le proprie posizioni su argomenti e temi di interesse.

Le relazioni con rappresentanti di organizzazioni politiche e sindacali sono riservate alle competenti funzioni preposte di ogni Società.

Le Società del Gruppo BF intrattengono relazioni con associazioni di categoria, organizzazioni ambientaliste e associazioni affini, con l'obiettivo di sviluppare le proprie attività e di stabilire forme di cooperazione di reciproca utilità.

Non è consentita l'erogazione di donazioni, contributi, sovvenzioni e/o altri finanziamenti (diretti e indiretti) a partiti politici, candidati politici e sindacati, se non in casi eccezionali, nel rispetto delle leggi vigenti e previa espressa e documentata autorizzazione, secondo le procedure aziendali in essere.

2.11) RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE

I rapporti con i *mass-media* sono improntati al rispetto del diritto all'informazione e sono riservati alle funzioni aziendali a ciò preposte, nel rispetto delle procedure interne stabilite.

Le informazioni fornite, anche per il tramite del sito Internet delle Società del Gruppo BF, devono essere improntate al principio di trasparenza, veridicità e correttezza; in coerenza con le politiche e le strategie aziendali.

V) ATTUAZIONE DEL CODICE

A) DIFFUSIONE E ATTUAZIONE

Un'attenta lettura e un adeguato recepimento del presente Codice costituiscono un fattore importante affinché gli obiettivi delle Società del Gruppo BF siano perseguiti con lealtà, serietà, onestà, competenza e trasparenza, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti.

I Destinatari del presente Codice devono osservare e far osservare i principi del presente Codice, anche per effetto delle normative vigenti.

Il presente Codice è complementare ai Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo delle Società del Gruppo BF e ha carattere sovraordinato rispetto a tali documenti, in quanto contiene principi etici e di comportamento ai quali tutti i Destinatari e le terze parti devono attenersi. Le Società del Gruppo BF, pertanto, si impegnano a diffondere internamente ed esternamente le regole comportamentali in esso contenute al fine di assicurare che l'attività societaria sia svolta in conformità con i principi etici richiamati.

B) FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Le Società del Gruppo BF si impegnano a predisporre ogni possibile strumento che favorisca la piena applicazione del Codice, allo scopo di assicurarne la corretta comprensione a tutti i Destinatari, predisponendo e realizzando un piano di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche.

Le Società del Gruppo BF, inoltre, si impegnano a informare periodicamente i destinatari circa la diffusione del Codice, allo scopo di assicurare la corretta conoscenza e comprensione del presente Codice.

C) SISTEMA SANZIONATORIO

Le Società del Gruppo BF adottano e comunicano ai Destinatari il sistema sanzionatorio che prevede l'irrogazione, con coerenza, imparzialità e uniformità, di sanzioni proporzionate alle violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione del rapporto di lavoro, in caso di Dipendenti.

L'inosservanza delle norme del Codice da parte dei Dipendenti costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e comporta sanzioni diverse a seconda del ruolo, oltre al risarcimento dei danni eventualmente derivanti da tale inosservanza.

Il sistema sanzionatorio nei confronti dei Dipendenti prevede:

- un provvedimento di richiamo all'osservanza del Codice con richiesta di eliminazione, quando possibile, del comportamento contrario al Codice e dei relativi effetti;
- un aggravamento delle sanzioni nel caso in cui - pur risultando possibile - non sia stato eliminato il comportamento contrario al Codice e i relativi effetti;
- nei casi di inosservanza più grave commessa dai dipendenti, il sistema sanzionatorio potrà prevedere il licenziamento immediato per giusta causa.

Nei confronti dei soggetti che non intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, l'Organo Amministrativo potrà intraprendere qualsiasi azione di ogni ordine e giurisdizione ritenuta idonea a salvaguardare gli interessi sociali, ivi compresa la facoltà di chiedere il risarcimento dei danni, anche d'immagine.

Le sanzioni contenute nel Codice non esauriscono quanto previsto dalla normativa vigente. Per ogni singola fattispecie delittuosa prevista dal nostro ordinamento e posta in essere da una delle categorie di soggetti interessati è prevista dal Codice Penale una sanzione penale che va ad integrare un illecito amministrativo punito con una sanzione amministrativa a carico dell'ente nel cui interesse o vantaggio il reato sia stato commesso.

D) VIOLAZIONE DEL CODICE E SISTEMA DI SEGNALAZIONE

È dovere dei Destinatari del presente Codice segnalare prontamente al proprio responsabile o agli organi di *governance* preposti ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente documento.

A seguito di accertamento di una violazione delle norme contenute nel presente Codice, gli organi di *governance* preposti comunicano gli esiti dell'indagine, con una relazione illustrativa, alla Commissione Disciplinare consultiva, formata da tre membri del Consiglio di Amministrazione nominati dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale, o all'Amministratore Unico.

La Commissione, o l'Amministratore Unico, dopo aver svolto le necessarie indagini, ove necessario con la collaborazione delle strutture interne, valuterà la misura delle sanzioni da irrogare. Le risoluzioni della Commissione saranno poste all'attenzione del Consiglio di Amministrazione per le necessarie delibere.

In merito alle proprie determinazioni la Commissione Disciplinare, o l'Amministratore Unico, dà inoltre tempestiva informativa agli organi di *governance* preposti, come da flussi informativi definiti.

Allo stesso modo il Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico è tenuto a comunicare agli organi di *governance* preposti il provvedimento assunto, in modo da consentire loro di vigilare sull'effettivo adempimento degli obblighi decisionali in capo all'organo amministrativo.

Qualora passibile di richiamo sia un Consigliere facente parte della Commissione Disciplinare, la suddetta Commissione si scioglie d'ufficio e le sanzioni di cui sopra vengono decise dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

Le segnalazioni di sospette violazioni del Codice possono essere inoltrate tramite la casella di posta elettronica certificata dedicata, **segnalazioni@bfspa.it**, accessibile da parte degli organi preposti, che provvederanno ad effettuare le necessarie indagini informando la Commissione Disciplinare o l'Amministratore Unico e, laddove previsto dalle vigenti norme, le autorità competenti.

Le Società del Gruppo BF non tollerano alcun tipo di ritorsione per le segnalazioni effettuate. In ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti delle Società stesse o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

* * * * *